



All. 5 al Regolamento d'Istituto

Regolamento di disciplina alunne/i

Premessa:

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. In tale ottica il Patto di corresponsabilità educativa mira a realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità e possono condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati in modo adeguato.

Privacy e sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del DM 306/2007.

Criteri per l'applicazione della sanzioni disciplinari:

- la sanzione disciplinare ha funzione educativa, pertanto deve essere prevista la possibilità di recupero dello studente;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline;
- la sanzione va comminata secondo il criterio di gradualità e di proporzionalità (gravità della mancanza);
- in caso di comportamenti recidivi (ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stata sanzionata), si applica una sanzione di livello superiore;
- le sanzioni disciplinari si riferiscono, di norma, a errati comportamenti che si verificano durante lo spazio-tempo scolastico, ma possono applicarsi anche in caso di comportamenti extrascolastici dell'alunna/o che abbiano come soggetto passivo studenti e/o personale della scuola, beni in uso e/o di proprietà dell'istituzione scolastica;
- i provvedimenti di sospensione e di allontanamento dalla comunità scolastica si applicano a comportamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e, nei casi più gravi, siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica;
- gli Organi collegiali, quando esercitano la competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il caso in cui faccia parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi, e di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione. In detti casi il D.S. nomina i membri supplenti per assicurare la rappresentanza di tutte le componenti. Gli Organi collegiali, per la validità delle deliberazioni, funzionano con i membri effettivamente presenti alla convocazione. I membri devono necessariamente esprimere un voto, non essendo prevista l'astensione per le decisioni relative ai provvedimenti disciplinari.

Statuto delle studentesse e degli studenti - Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. (decoro, pulizia dei locali e smaltimento rifiuti)

Esempi di doveri e mancanze disciplinari

Art. 3	Doveri	Mancanze
p. 1	Frequentare regolarmente i corsi Assolvere assiduamente agli impegni di studio	1.1 - Assenze e ritardi 1.2 - Non svolgere il compito assegnato
p. 2	Rispetto nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni: - rispetto delle differenze di genere, della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione - rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione - ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale	2.1 - Rispondere in modo non rispettoso 2.2 - Bullismo e/o minacce 2.3 - Discriminazione e/o emarginazione 2.4 - Offese alla dignità personale o alla identità etnica, religiosa o sessuale 2.5 - Aggressione fisica 2.6 - Danneggiare i beni degli altri 2.7 - Appropriarsi dei beni altrui 2.8 - Comportamenti dello studente che abbiano come soggetto passivo studenti e/o personale della scuola
P. 3	Comportamento corretto: - collaborare nell'ambito di svolgimento dell'attività didattica e in ambito extra scolastico, tenendo un comportamento rispettoso dei doveri previsti nel presente Regolamento di disciplina (punti 1-2-3-4-5-6) - garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia - assumere le proprie responsabilità di studente	3.1 - Disturbare la lezione/attività 3.2 - Uscire dall'aula senza autorizzazione 3.3 - Non rimanere nel posto assegnato 3.4 - Suggestire e/o copiare i compiti durante le prove di valutazione singole o collettive 3.5 - Non far firmare comunicazioni e voti 3.6 - Falsificare la firma dei genitori 3.7 - Falsificare i voti 3.8 - Comportamenti dello studente che abbiano come soggetto passivo studenti e/o personale della scuola, beni in uso e/o di proprietà dell'istituzione scolastica
p. 4	Osservare le disposizioni organizzative Osservare i Regolamenti dei Laboratori e della palestra Osservare le disposizioni di sicurezza (Testo unico sicurezza: D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 – Piano di autocontrollo HACCP)	4.1 - Non portare il materiale scolastico (libri, quaderni, biro, ecc..) o la divisa 4.2 - Non portare il libretto 4.3 - Tenere il cellulare in vista o acceso, usare il cellulare 4.4 - Disattendere i Regolamenti e le disposizioni di sicurezza 4.5 - Consumare bevande ed alimenti in classe o al di fuori dell'intervallo 4.6 - Effettuare foto o filmati senza autorizzazione 4.7 - Usare in modo improprio internet 4.8 Fumare nei locali dell'istituto o sulle rampe delle scale 4.9 - Portare a scuola e/o usare oggetti e sostanze potenzialmente pericolose 4.10 - Tenere un comportamento che può essere causa di danno o pericolo per gli altri
p. 5	Usare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici Non arrecare danni al patrimonio della scuola Avere rispetto di bacheche, cartelli, segnalazioni e delle	5.1 - Uso improprio o danneggiamento di strutture, macchinari e sussidi didattici 5.2 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature, beni e strutture di proprietà o in uso alla scuola

	<p>attrezzature antincendio</p> <p>Mantenere accogliente l'ambiente scolastico (decoro e pulizia dei locali e spazi esterni)</p> <p>Corretto smaltimento dei rifiuti</p>	<p>5.3 Asportare atti esposti all'albo, cartelli e segnalazioni</p> <p>5.4 – Usare in modo improprio o danneggiare le attrezzature antincendio</p> <p>5.5 - Disimpegno nella cura degli ambienti (gettare rifiuti per terra, imbrattare muri e pavimenti)</p>
--	--	--

Sanzioni disciplinari e Organi competenti

La segnalazione alla famiglia: la segnalazione non rappresenta un vero e proprio provvedimento disciplinare ma un'informativa, un avvertimento scritto di cui lo studente deve tenere conto al fine di evitare di incorrere in sanzioni disciplinari. Considerate le finalità educative, la necessità di rafforzare il senso di responsabilità e favorire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, in caso di infrazioni disciplinari non gravi e non reiterate, prima di adottare eventuali sanzioni, il Docente può utilizzare la segnalazione provvedendo ad informare la famiglia, tramite il diario personale dello studente o libretto.

La segnalazione al Coordinatore di classe/al Dirigente Scolastico/ai Coll.Ri del D.S.: i docenti, a fronte di comportamenti dell'alunna/o tali da richiedere sanzioni di livello superiore alla nota (mancanze reiterate e/o gravi), utilizzano lo strumento della segnalazione per relazionare in merito ai fatti accaduti, in modo circostanziato (luogo, rario, testimoni, ecc.)

a) Sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:

La nota: rappresenta un provvedimento disciplinare di primo livello che può essere comminato dal Docente in servizio nella classe o in vigilanza durante l'intervallo, dal Dirigente Scolastico e dai Collaboratori del D.S.

Il richiamo scritto: rappresenta un provvedimento disciplinare di secondo livello che può essere comminato dal Docente Coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico e dai Collaboratori del D.S. Si applica in caso di infrazioni disciplinari non gravi ma reiterate.

L'ammonizione: rappresenta un provvedimento disciplinare di terzo livello che può essere comminato dal Dirigente Scolastico e dai Collaboratori del D.S. Si applica in caso di infrazioni disciplinari troppo spesso reiterate o di un certo rilievo.

La sospensione con obbligo di frequenza fino a 15 giorni: rappresenta un provvedimento disciplinare di quarto livello e può essere comminata dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori del D.S. e dal Consiglio di classe, in caso di infrazioni disciplinari reiterate e/o gravi.

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:

L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: rappresenta un provvedimento disciplinare di quinto livello. L'allontanamento fino a 15 giorni riguarda infrazioni disciplinari gravi e/o reiterate e può essere comminato solo dal Consiglio di classe. Durante il suddetto periodo di allontanamento il Coordinatore di classe mantiene i rapporti con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni: rappresenta un provvedimento disciplinare di sesto livello che può essere comminato solo dal Consiglio d'Istituto. Tale provvedimento è adottato quando sono stati commessi fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento, danneggiamento ad arredi, attrezzature o strutture, manomissione della cartellonistica di sicurezza); In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, il Docente referente promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

L'irrogazione di tali sanzioni, da parte del Consiglio d'istituto, è prevista alle seguenti due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (nelle motivazioni occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico").

d) Misure accessorie:

Nell'ambito della comunità scolastica, per favorire il recupero dello studente, possono essere previste attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali:

- volontariato (pulizia dei locali e degli spazi esterni della scuola, piccole manutenzioni, raccolta differenziata, riordino di cataloghi e di archivi);

- riflessione (produzione di elaborati o produzioni artistiche che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi di cui è stato protagonista);

- counseling (frequenza dello sportello ascolto anche con esperti esterni).

Le misure sopra richiamate si configurano non come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si possono accompagnare alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Le sanzioni accessorie rappresentano provvedimenti atti a favorire il recupero dello studente.

Gli Organi competenti a comminare le suddette sanzioni sono il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto, che stabiliscono le modalità di svolgimento e individuano i docenti responsabili delle attività.

Il procedimento

Forme e modalità di contestazione dell'addebito e di attuazione del contraddittorio:

Al fine di uniformare le procedure deve essere utilizzata la modulistica predisposta per le diverse sanzioni. Tutti i provvedimenti vanno comunicati alla famiglia e trascritti, a cura del Coordinatore, sul Registro elettronico. Copia del provvedimento è conservata nel fascicolo personale.

- Per il provvedimento di primo livello (nota) la contestazione di addebito avviene verbalmente; all'alunna/o è sempre consentito di esporre le proprie ragioni e deve essere evidente la motivazione che giustifica la sanzione. Il Docente interessato annota il provvedimento sul Registro di classe e tramite diario, libretto o altra comunicazione scritta informa la famiglia. Responsabile del procedimento e del provvedimento è il Docente interessato. Il Coordinatore di classe ha il compito di trascrivere i provvedimenti disciplinari sul Registro elettronico.

- Per i provvedimenti di secondo e terzo livello (richiamo scritto e ammonizione) i Responsabili del procedimento e del provvedimento possono essere, a seconda dei casi, il Coordinatore di classe, il D.S. e i suoi Coll.ri.

- Per i provvedimenti di livello superiore (sospensione e allontanamento) la sanzione deve essere preceduta dalla contestazione di addebito, formalizzata in forma scritta; è prevista una fase istruttoria e l'interessata/o è convocata/o a difesa, insieme ai genitori.

L'audizione a difesa può concludersi con l'assunzione del provvedimento che, in alcuni casi, può essere ridotto accogliendo parzialmente le motivazioni dell'alunna/o, oppure con provvedimento di assoluzione quando si riconoscono pienamente le ragioni dell'interessata/o.

La seduta di audizione deve essere verbalizzata e va richiesta la firma dei presenti.

- Nel caso di sospensione con obbligo di frequenza, di allontanamento fino a 15 giorni e di misure accessorie assunte dal CdC, i Responsabili del procedimento e del provvedimento possono essere il Dirigente scolastico e i suoi Coll.ri o il Coordinatore di classe,

- Nel caso di allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni assunte dal CdI il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, mentre Responsabile del provvedimento è il Presidente del Consiglio di Istituto. La notifica alla famiglia avviene ad opera del D.S., in esecuzione della deliberazione dell'Organo Collegiale.

Termini entro i quali il provvedimento disciplinare deve essere espresso:

Il procedimento disciplinare deve sempre concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Considerando la connessione esistente tra il provvedimento disciplinare e la diversa rilevanza del livello delle sanzioni disciplinari comminabili, i termini fissati per esprimere il provvedimento sono modulati, tenendo conto della loro sostenibilità sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi da tutelare, nel seguente modo:

1. per la nota entro il giorno in cui è stata effettuata la contestazione di addebito;
2. per il richiamo scritto e l'ammonizione entro 15 giorni dall'inizio del procedimento;
3. per la sospensione con obbligo di frequenza e i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica entro 15 giorni dalla contestazione di addebito.

Termini di impugnazione del provvedimento:

Contro le sanzioni disciplinari comminate è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno, da parte dell'interessato/i (genitori o studente maggiorenne). Il ricorso deve essere prodotto, su apposito modulo della Qualità, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Organo di Garanzia interno decide nel termine di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Organo di garanzia interno:

L'Organo di garanzia interno è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori eletti fra i membri del Consiglio d'istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il D.S. nomina i membri supplenti, in caso di incompatibilità o dovere di astensione. Il membro docente resta in carica per tre anni e può essere rieletto, mentre i rappresentanti dei genitori e degli studenti possono rinnovarsi annualmente, in occasione delle elezioni annuali del Consiglio d'istituto.

Tale Organo può intervenire, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno devono essere prodotti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte che decide entro 30 giorni

Il Regolamento di disciplina alunne/i è stato approvato:

- dal Collegio dei docenti del 17 marzo 2009;
- dal Consiglio di Istituto del 23 marzo 2009.

Il Regolamento di disciplina alunne/i è stato oggetto di modifiche e integrazioni effettuate:

- dal Consiglio di Istituto del 24 giugno 2010;
- dal Consiglio di Istituto del 28 giugno 2012.

Aggiornamenti:

1	17/01/2018	Tutte	Emissione della versione definitiva
REV	Data	Pagina	Descrizione